



**COMUNE DI INARZO**

**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Indice

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO .....	4
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	4
ART. 4 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI .....	4
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI .....	4
ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....	5
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE .....	6
ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICI.....	6
ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO .....	6
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	7
ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	7
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....	7
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	8
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE .....	8
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	8
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	8
ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	9
ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 20 - ZONE NON SERVITE .....	9
ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	9
ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 23 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	10
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI .....	10
ART. 25 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI .....	10
ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO .....	10
ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	11
ART. 28 - RISCOSSIONE .....	11
ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI.....	11
ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	12
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	13
ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....	13
ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI.....	14

ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	14
ART. 35 - IMPORTI MINIMI .....	14
ART. 36 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI .....	14
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI .....	14
ALLEGATO A – Rifiuti assimilati.....	15
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.....	16

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **ART. 4 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate all'art.7 dell'allegato A.
3. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

6. I soggetti passivi che svolgono attività di servizio pubblico in immobile di proprietà comunale non rientrano fra i soggetti di cui al presente articolo.

#### **ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione.
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica purché non condominiali, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto ammesse dallo Stato.
- i) locali destinati ad attività di volontariato di proprietà comunale e locali utilizzati a scopo sociali da associazioni ONLUS.
- j) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione,

la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, nonché legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4.

6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie soggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

#### **ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICI**

1. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera area su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 30%.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
- b. comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.

3. La riduzione fruibile è data dal prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero al costo unitario fissato in €. 0,46 al Kg.

In caso di presenza di rifiuti misti il cui smaltimento è con unico flusso (unico codice rifiuto) si valuterà caso per caso la percentuale d'incidenza.

I Kg di materiale avviato al recupero, computabili ai fini della determinazione della riduzione, non potranno eccedere il prodotto fra il coefficiente Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999 della corrispondente categoria dell'utenza, per i metri quadri assoggettati e capaci di produrre il rifiuto generante la riduzione.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ed in riferimento alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche ed integrazioni, e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

#### **ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.

2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9 unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. N. 158/1999.

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene urbana, (investimenti e i relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc), e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità di costi correlati, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche vengono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nel caso di più insediamenti a carico di un contribuente, la quota variabile verrà applicata una sola volta qualora sia occupato dal medesimo nucleo familiare.

#### **ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per un periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno ivi la residenza e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume la media degli occupanti pari a DUE salvo quanto diversamente comunicato.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, a UNO.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 18, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

#### **ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie d'attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo:
  - della destinazione d'uso risultante in catasto.
  - della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo casi particolari valutati dall'Ufficio Tributi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata successivamente rispetto alla data di fine utilizzo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, o che per gli stessi locali od aree sia già stata presentata denuncia di inizio occupazione da altro soggetto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Non si intendono gravi violazioni, il mancato ritiro occasionale del rifiuto che prevede sempre il recupero. La segnalazione del grave disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e non oltre tre giorni dal rilievo.

#### **ART. 20 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  1. Fabbricati rurali ad uso abitativo  
La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione ed ha validità indefinita.
  2. Compostaggio

La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile e quota fissa, per le utenze domestiche che comunicano, mediante apposita dichiarazione al Servizio Tributi, di provvedere al compostaggio domestico tramite propria compostiera.

I requisiti indispensabili per usufruire della riduzione, sono:

- a) disponibilità di un apposito spazio "verde" dedicato, adiacente alla propria abitazione.
- b) ubicazione della compostiera in posizione tale da non arrecare fastidio alcuno a terzi o a pertinenze comuni.
- c) frequentazione di apposito corso.

Le dichiarazioni hanno validità indefinita.

La riduzione decorre dalla data di effettivo possesso di tutti i requisiti sopra elencati.

Il Comune o l'ente gestore del servizio rifiuti verificano l'effettivo e corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento. Qualora venissero riscontrate irregolarità, si applicheranno - per quanto concerne l'ambito tributario e fatte salve le disposizioni di altra natura - le previsioni per la fattispecie di infedele dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data di comunicazione o di verifica da parte del personale preposto, del venir meno delle condizioni di fruizione.

## **ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

## **ART. 23 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **ART. 25 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 10 (recupero), 19 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **ART. 28 - RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, od attraverso modalità telematiche autorizzate ed attivate secondo le linee guida AGID, quale, ad esempio il servizio Pago-PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in rate, il cui numero e scadenza viene stabilito annualmente contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo diverse disposizioni legislative o dalla giunta comunale.
4. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 4. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art.32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC o indirizzo di posta elettronica.
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica.
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali e nominativo del proprietario.
- d. Numero degli occupanti i locali.
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC.
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica.
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne e nominativo proprietario.
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al decesso.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, fra i vari tributi. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno del versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad € 12,00.

### **ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti.
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati.
    - del proprio personale dipendente.
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni od incarichi.
  - d) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute.
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree.
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o procedura telematica abilitata ed attiva secondo le linee guida AGID (PagoPA).

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tari risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 35 - IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 36 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. E' possibile chiedere pagamento rateizzato degli importi superiori ad € 500,00 previo istanza da presentare al Funzionario Responsabile. Sugli importi rateizzati saranno calcolati gli interessi legali. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

### **ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato a seguito di recepimento della normativa comunitaria (GDPR 679/2016).

### **ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.**

Sommario:

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 - Premessa e destinatari .....	2
Art. 2 - Oggetto del Regolamento .....	2
Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani .....	2
Art. 4 - Principi generali e obbiettivi .....	2
Art. 5 - Accesso alle informazioni.....	3
Art. 6 - Definizioni e classificazioni.....	3
Art. 7 - Assimilazione agli urbani, recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi .....	3
Art. 8 - Luoghi di ritiro ed orario.....	3
Art. 9 - Sacchi, bidoni ed attrezzature .....	4
Art. 10 - Limite massimo conferimenti .....	4
<b>TITOLO II – RACCOLTE A DOMICILIO</b> .....	<b>4</b>
Art. 11 - Rifiuto solido urbano non differenziato .....	4
Art. 12 - Frazione organica.....	4
Art. 13 - Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli .....	5
Art. 14 - Alluminio e barattoli.....	5
Art. 15 - Imballaggi in plastica .....	5
Art. 16 - Carta e cartone.....	6
Art. 17 - Imballaggi in carta e cartone .....	6
Art. 18 - Raccolta con cassonetti in punti fissi .....	6
Art. 19 - Servizio a domicilio di raccolta beni durevoli e rifiuti ingombranti .....	7
Art. 20 - Servizio a domicilio di raccolta frazione verde .....	7
Art. 21 - Limiti raccolte a domicilio .....	7
Art. 22 - raccolte multimateriale.....	7
<b>TITOLO III - RACCOLTA SUL TERRITORIO E IN PUNTI PREFISSATI</b> .....	<b>7</b>
Art. 23 - Medicinali scaduti o avariati .....	7
Art. 24 - Pile.....	7
Art. 25 - Indumenti usati.....	7
Art. 26 - Rifiuti cimiteriali.....	8
Art. 27 - Ritiro e smaltimento carogne .....	8
Art. 28 - Contenitori portarifiuti stradali (cestini) .....	8
Art. 29 - Servizio di spazzamento e pulizia.....	8
<b>TITOLO IV - RACCOLTA IN STRUTTURE</b> .....	<b>8</b>
Art. 30 - Chi può accedere .....	9
Art. 31 - Orari di apertura delle strutture .....	9
Art. 32 - Come accedere .....	9
Art. 33 - Come conferire i rifiuti .....	9
Art. 34 - Tipologie di rifiuti conferibili .....	11
Art. 35 - Modalità di conferimento.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>TITOLO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI</b> .....	<b>11</b>
Art. 36 - Divieti .....	11
Art. 37 - Controlli.....	12
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>12</b>
Art. 38 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni - sanzioni.....	12
<b>ALLEGATO A - GIORNI DI PASSAGGIO</b> .....	<b>13</b>
<b>ALLEGATO B - QUANTITA' CONFERIBILE E RIFIUTI ASSIMILATI</b> .....	<b>14</b>
<b>ALLEGATO C - STRUTTURE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO</b> .....	<b>15</b>

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Premessa e destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i servizi di pulizia del territorio dei comuni consorziati.
2. Tutti gli utenti del servizio di igiene urbana, di seguito denominati semplicemente "utenti", dovranno attenersi nella fase del conferimento dei rifiuti solidi urbani e nell'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani alle modalità operative di seguito descritte distintamente per tipologia di rifiuto.

### Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
  - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f. l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi.
2. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.L.vo n. 152/2006 o per le altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato.
3. Il comune consorziato esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa secondo quanto previsto all'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006. Il Comune aderendo a COINGER, consorzio di comuni ex art. 31 del TUEL, ha trasferito ad esso le funzioni di controllo e la titolarità del servizio. COINGER, mediante le procedure di affidamento previste dalla legge, provvede ad individuare il gestore che effettua la raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.

### Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei comuni consorziati. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare a smaltimento.
2. Il COINGER, informato il comune territorialmente competente, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

### Art. 4 - Principi generali e obiettivi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. COINGER promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti. COINGER promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di

miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio o i singoli consorziati.

**Art. 5 - Accesso alle informazioni**

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n. 195/2005 e dal Regolamento consortile per l'accesso alle informazioni ambientali, se esistente.

**Art. 6 - Definizioni e classificazioni**

1. Ai fine del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all'art. 183 e 218 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

**Art. 7 - Assimilazione agli urbani, recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi**

1. Fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali – quantitativi, da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.L.vo n. 152/2006 da parte dello Stato, l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.L.vo n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione avviene come indicato all'ALLEGATO B del presente regolamento.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti all'ALLEGATO B del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze, anche differenti dal soggetto gestore affidatario del servizio, individuato da COINGER, ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.L.vo 152/2006.
3. I rifiuti non assimilabili, ossia gli speciali, possono essere conferiti al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio. La convenzione non è obbligatoria per il Gestore del servizio.
4. Non sono mai assimilabili agli urbani i rifiuti speciali pericolosi, ed i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali. Non sono altresì assimilati i rifiuti prodotti su superfici escluse dal computo della tassa/tariffa rifiuti.

**Art. 8 - Luoghi di ritiro ed orario**

1. La raccolta avviene lungo le strade pubbliche e nei luoghi designati da COINGER. I sacchi, il materiale esposto ed i contenitori utilizzabili devono essere posizionati in luogo facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
2. Le raccolte porta a porta ordinarie e programmate da calendario servizi, terminano entro le ore 14.00. I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione almeno un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
3. L'esposizione in giorni o orari non corretti può dar luogo ad occupazione illegittima di suolo pubblico.
4. In caso di utenze ubicate in corti o in centri storici o vie con limitato spazio di manovra (larghezza sede stradale mt. 2, altezza mt. 2,30 con casi di curve a 90 gradi), i materiali da conferire dovranno essere posti raggruppati fuori dalla corte o all'inizio della via sempre che tale modalità d'esposizione non risulti ingombrare eccessivamente la strada tanto da costituire o generare rischio per il traffico. Qualora si verificasse tale fattispecie di pericolo, verificata con la Polizia Municipale, gli operatori dovranno raggiungere le utenze con mezzi di piccola portata se non a piedi. Rientrano nella casistica di cui sopra anche le utenze ubicate in vie private. Per permettere l'accesso a luoghi privati si renderà necessaria la sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una liberatoria per garantire la copertura assicurativa.
5. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre ché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

**Art. 9 - Sacchi, bidoni ed attrezzature**

1. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza avviene a mezzo di sacchi colorati, di bidoncini, di bidoni carrellati, oppure senza alcun contenitore come indicato nel presente regolamento e/o nel calendario annuale dei servizi. In casi particolari potranno essere adottati sistemi ed attrezzature speciali.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono forniti all'utenza da COINGER anche attraverso i comuni consorziati. La prima fornitura di bidoni e contenitori, salvo specifiche e palesate eccezioni, è gratuita.
3. I contenitori sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri concordati tra il Consorzio ed il gestore del servizio e condivisi dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
5. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido della loro alienazione o danneggiamento. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di quattro unità immobiliari.
6. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
7. I contenitori mobili o stazionari per rifiuti devono avere i requisiti di sicurezza e di progettazione previste dalle norme UNI EN 840, UNI EN 12574 e UNI EN 13071.

**Art. 10 - Limite massimo conferimenti**

1. Fatto salvo per i ritiri speciali di beni durevoli ed ingombranti a domicilio, su prenotazione, l'utenza può conferire unicamente i quantitativi massimi indicati all'ALLEGATO B.

**TITOLO II - RACCOLTE A DOMICILIO**

**Art. 11 - Rifiuto solido urbano non differenziato**

1. Conferimento: sacco viola trasparente capacità massima di circa lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15.
2. In tale sacco dovrà essere introdotto solo il rifiuto urbano non ulteriormente differenziabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetti in plastica diversi da imballaggi (cartellette, giocattoli, piatti e bicchieri etc), assorbenti igienici, cotone idrofilo, fazzoletti usati, fotografie, nastro adesivo, poliaccoppiati, carta plastificata, carta assorbente, carta unta, chewing-gum, cicche di sigarette, cenere del camino, lettiera di animali domestici, pelle, spugne, cialde del caffè, scarpe, ciabatte e borse usurate, stracci e abiti usurati, rasoi, videocassette e musicassette. Per particolari utenze, saranno presi accordi direttamente con COINGER, per l'utilizzo di cassonetti o altre forme di conferimento alternative ai sacchi.
3. Il sacco, adeguatamente chiuso, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente a quello di passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
4. GIORNO DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

**Art. 12 - Frazione organica**

1. Conferimento: contenitore di plastica verde da litri 25 o marrone da litri 120
2. L'utente deve utilizzare sacchi in plastica trasparente colore neutro oppure in mater-bi, sempre trasparente. Negli appositi sacchi dovrà essere introdotta solo la frazione "umida" dei rifiuti solidi urbani (a titolo esemplificativo e non esaustivo bucce, torsoli, noccioli, fiori secchi, fondi di caffè, gusci d'uovo, pasta, riso, pane, filtri di the e tisane, scarti della tavola, scarti della cucina scarti di verdure ecc.). Tale sacchetto, chiuso con un legaccio, dovrà essere riposto in un

contenitore in plastica di colore verde, oppure marrone se carrellato ed esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri), non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.

3. Fino a comunicazione differente da parte di COINGER, l'utilizzo di sacchetti in materiale compostabile non è obbligatorio.
4. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.
5. In alternativa l'utente potrà praticare il compostaggio domestico utilizzando in aggiunta alla frazione organica: ramaglie, erba, fiori, fogliame, segature e trucioli di legno non trattato, residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura e cenere di legna.  
Il compostaggio domestico è consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, per mezzo dei seguenti sistemi:

- a. compostaggio in cumulo all'aperto;
- b. compostaggio in compostiera.

La pratica del compostaggio domestico è permessa a condizione che dovrà sempre essere garantita la mancanza di miasmi, elevato numero di moscerini. I cumuli e/o le compostiere dovranno essere ubicati lontano dai confini dei vicini.

#### Art. 13 - Vetro ed eventualmente alluminio e barattoli

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35 colore verde o bidone carrellato lt. 120 o 240 o 360 di colore verde.
2. L'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in vetro ed alluminio e lega. L'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in vetro ed alluminio un contenitore in plastica (pattumiera con il logo lt. 35 colore verde o bidone carrellato colore verde lt. 120 o 240 o 360).  
Tale contenitore dovrà contenere solo bottiglie e barattoli in vetro - bicchieri e vasi di vetro - lattine in alluminio per bibite - e dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta).
3. Per il conferimento di vetro di grandi dimensioni, l'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;
4. Qualora introdotta da COINGER, è possibile che l'alluminio ed i barattoli, possano essere raccolti in modo separato dalla frazione vetro.
5. I contenitori in vetro devono essere privati del tappo o del coperchio.
6. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

#### Art. 14 - Alluminio e barattoli

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 35/120/240/360 litri di colore specifico, oppure in sacchi.
2. Qualora attivata la raccolta da parte di COINGER, l'utente deve utilizzare, per la raccolta porta a porta dell'alluminio e barattoli, contenitori in plastica o i sacchi che verranno indicati da COINGER. Le modalità di conferimento sono simili a quelle per di cui all'art. 13.
3. La raccolta potrà avvenire con cadenza quindicinale, nello stesso giorno della settimana di cui all'art. 13 e comunque secondo apposita comunicazione COINGER.

#### Art. 15 - Imballaggi in plastica

1. Conferimento: L'utente deve utilizzare esclusivamente i sacchi gialli trasparenti di capacità massima di lt. 110 e comunque di peso non superiore a kg 15 per il conferimento dei rifiuti urbani consistenti in imballaggi in plastica.
2. l'utente deve raccogliere in modo differenziato gli imballaggi in plastica. In tali sacchi dovranno essere introdotti **solo gli imballaggi** in plastica puliti da residui putrescibili e/o

pericolosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bottiglie per alimentari pulite (ad esempio bottiglie acqua, bibite, succhi, latte ecc.), flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse ecc., confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti per alimenti in genere, reti in plastica per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti per animali, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere, flaconi per detersivi e prodotti per la casa in genere, barattoli per il confezionamento di prodotti vari, film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi.

3. Tale sacco, chiuso con un legaccio, dovrà essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione, e comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e comunque non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta.
4. L'utente potrà utilizzare anche alcuni centri di raccolta rifiuti consortili, come indicato all'art. 34;
5. I contenitori e le bottiglie prima dell'introduzione nel sacco devono essere schiacciati per un minor spreco di spazio.
6. Relativamente alle cassette di plastica COINGER potrà adottare sistemi di raccolta dedicati, che provvederà a comunicare a tutte le utenze.
7. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

#### Art. 16 - Carta e cartone e tetra pak

1. Conferimento: in pacchi opportunamente legati, oppure utilizzando scatoloni di cartone (in cui inserire giornali, riviste, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, quaderni, scatole di biscotti e pasta, sacchetti di carta, imballaggi in cartone, ecc.) di peso non superiore a kg 15 o utilizzando bidoni carrellati lt. 120 o 240 di colore bianco.
2. L'utente deve raccogliere in modo differenziato la carta, il cartone ed il tetra pak. Il tetra pak potrà essere conferito anche in modalità multi materiale, se attivata.
3. Tale rifiuto deve essere esposto a bordo strada sulla pubblica via, nel punto più prossimo alla propria abitazione comunque accessibile agli automezzi usati per la raccolta (larghezza 2,50 metri, lunghezza 5,50 metri, non prima di un'ora dopo il tramonto del giorno precedente il passaggio degli operatori del servizio di raccolta e comunque non oltre le ore 5.00 del giorno di raccolta.
4. Per il conferimento della carta ed il cartone l'utente potrà utilizzare anche i centri di raccolta rifiuti consortili di cui si allega elenco e tipo di rifiuti conferibili.
5. Potranno essere adottati da COINGER, sistemi di ritiro domiciliare che prevedano anche l'utilizzo di contenitori plastici di modeste dimensioni, max 35.lt, oppure sacchi in carta o plastica che non potranno superare il peso massimo di Kg. 15.
6. I contenitori saranno presumibilmente di colore bianco ed in caso di sacchi, sarà prevista una dicitura apposita.
7. GIORNI DI RACCOLTA: come da ALLEGATO A e comunque sempre come indicato nel calendario servizi annuale.

#### Art. 17 - Imballaggi in carta e cartone

1. Conferimento: contenitore di colore specifico, oppure in sacchi.
2. Qualora attivata la raccolta da parte di COINGER, l'utente deve esporre, per la raccolta porta a porta degli imballaggi in carta e cartone, il materiale secondo le modalità indicate da COINGER. Le modalità di conferimento potranno essere simili a quelle di cui all'art. 16.
3. La raccolta potrà avvenire con cadenza quindicinale o settimanale, nello stesso giorno della settimana di cui all'art. 16 e comunque secondo apposita comunicazione COINGER.

#### Art. 18 - Raccolta con cassonetti in punti fissi

1. L'utente che volesse posizionare in modo fisso cassonetti per la raccolta della frazione "secca", "umida", "vetro/alluminio", "imballaggi in plastica" e "carta e cartone" dei rifiuti solidi urbani, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale se da posizionarsi su territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato unicamente previo nulla osta di COINGER.

#### **Art. 19 - Servizio a domicilio di raccolta beni durevoli e rifiuti ingombranti**

1. COINGER garantisce il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti urbani quali beni durevoli (esempio: frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) nonché per mobili o oggetti di grandi dimensioni.
2. Il servizio avviene mediante prenotazione comunicata telefonicamente da Coinger al prezzo comunicato dallo stesso sul calendario servizi, per l'anno di riferimento.
3. Sono altresì considerati "ingombranti" quantitativi di materiale omogeneo che superano i limiti di cui all'ALLEGATO B sezione "porta a porta".

#### **Art. 20 - Servizio a domicilio di raccolta frazione verde**

1. Conferimento: contenitore in plastica da lt. 240 litri di colore giallo o altrimenti indicato.
2. Il servizio attivabile da tutte le utenze, prevede il conferimento a mezzo di appositi bidoni da lt. 240 di colore giallo che verranno svuotati indicativamente 20 volte all'anno. Sono richiedibili un massimo di nr. 3 bidoni per utenza.
3. Il servizio è a pagamento, al prezzo indicato da COINGER sul calendario servizi.
4. Non saranno ritirati materiali fuori dagli appositi bidoni e bidoni che supereranno il peso di kg. 90.
5. In alternativa al porta a porta ed al conferimento presso le strutture, è praticabile il compostaggio domestico, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 12.

#### **Art. 21 - Limiti raccolte a domicilio**

Le raccolte a domicilio dovranno rispettare i quantitativi indicati all'ALLEGATO B; inoltre non dovranno creare intralcio alla circolazione, nel rispetto del Codice della Strada e del decoro urbano e non dovranno ritardare la normale tempistica del servizio domiciliare. Casi anomali saranno valutati e risolti da Coinger caso per caso.

#### **Art. 22 - Raccolte multimateriale**

È facoltà di COINGER, attivare anche modalità di raccolta multi materiale, prevedendo l'utilizzo di sacchi o attrezzature specifiche.

### **TITOLO III - RACCOLTA SUL TERRITORIO E IN PUNTI PREFISSATI**

#### **Art. 23 - Medicinali scaduti o avariati**

1. L'utente deve smaltire i medicinali scaduti o avariati in modo differenziato, utilizzando i contenitori installati presso le farmacie o in punti prestabiliti. I contenitori, dislocati sul territorio comunale in numero non inferiore ad uno ogni 1.250 abitanti, riportano in modo chiaro al loro esterno cosa conferire e le modalità di conferimento.
2. Non sono ammesse le siringhe che dovranno essere conferite con cappuccio di protezione, all'interno di scatoletta rigida affrancata con scotch o spago, nel sacco dell'indifferenziato, ex art. 11.

#### **Art. 24 - Pile**

Le pile devono essere smaltite negli appositi contenitori collocati sul territorio, oppure presso alcuni centri di raccolta rifiuti consortili di cui si allega elenco e tipo di rifiuti conferibili. I contenitori, dislocati sul territorio comunale in numero non inferiore ad uno ogni 1.000 abitanti, riportano in modo chiaro al loro esterno cosa conferire e le modalità di conferimento.

#### **Art. 25 - Indumenti usati**

Qualora attivo il servizio, l'utente dovrà conferire presso appositi contenitori dislocati sul territorio comunale, gli indumenti usati secondo le modalità riportate sui contenitori stessi.

#### **Art. 26 - Rifiuti cimiteriali**

Il servizio prevede la fornitura di idonei disinfettanti e contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali, come disposto dal D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la raccolta dei contenitori già preparati da addetti incaricati dal comune, il trasporto ed il conferimento presso impianto autorizzato, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia dei rifiuti cimiteriali derivati da esumazione ed estumulazione e messi a disposizione presso i cimiteri. Il servizio viene erogato unicamente per i comuni consorziati.

#### **Art. 27 - Ritiro e smaltimento carogne**

E' prevista la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti giacenti sul suolo pubblico, di piccola o media taglia (gatti, cani, etc.) Il suolo pubblico, dopo l'operazione di rimozione, deve rimanere pulito.

#### **Art. 28 - Contenitori portarifiuti stradali (cestini)**

I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico dovranno essere periodicamente svuotati e puliti. Sui contenitori portarifiuti è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

#### **Art. 29 - Servizio di spazzamento e pulizia**

1. Sul territorio comunale è effettuato il servizio di spazzamento e pulizia relativamente a:
  - strade e piazze comunali;
  - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
  - tratti urbani di strade provinciali e statali;
  - gallerie e sottopassi pubblici;
  - fontane, fontanelle pubbliche;
  - strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco ALLEGATO al contratto con il gestore;
  - griglie di deflusso delle caditoie stradali;
  - arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
  - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
  - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita in funzione delle più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche utilizzabili a secondo delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

#### **TITOLO IV - RACCOLTA IN STRUTTURE**

Per permettere la completa attuazione della raccolta differenziata, nonché per ottimizzare alcuni fasi del trasporto, sono messe a disposizione alcune strutture qualificate quali:

1. Centri di raccolta rifiuti;
2. Piattaforme per la raccolta differenziata.

### Art. 30 - Chi può accedere

Oltre ai mezzi del gestore del servizio e dei comuni consorziati, sono autorizzati ad accedere alle strutture gli utenti dei comuni costituenti COINGER, in possesso di regolare tessera identificativa distribuita dal consorzio, così identificati:

3. **le utenze domestiche** per conferire i materiali provenienti dalle proprie abitazioni;
4. **le utenze non domestiche** per conferire i materiali assimilati agli urbani, provenienti dalle proprie sedi presenti sul territorio COINGER.

### Art. 31 - Orari di apertura delle strutture

Il conferimento, da parte dell'utenza consortile è consentito unicamente secondo l'orario di apertura di cui all'ALLEGATO C al presente regolamento.

### Art. 32 - Come accedere

1. L'utente COINGER può accedere alla piattaforma ecologica con mezzi propri.
2. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti solo nel rispetto della normativa di legge vigente in materia di trasporto rifiuti. Il personale addetto provvederà alle eventuali operazioni di pesatura/quantificazione dei rifiuti, per tipologia, al completamento delle attestazioni di conferimento ed al ritiro della copia di competenza di COINGER.  
Per una efficiente gestione dell'area, queste utenze, all'atto della richiesta della tessera per l'accesso, dovranno fornire anche i numeri di targa dei mezzi utilizzati per il conferimento e le eventuali autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 del D. L.vo 152/2006.
3. L'accesso con automezzi all'interno della piattaforma ecologica è subordinato: al mantenimento della sicurezza interna, a non creare eccessivo affollamento e ad attuare un efficace controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà rallentare l'ingresso ai veicoli ed alle persone. Durante l'orario di apertura al pubblico, non è consentito l'ingresso nella zona di scarico adibita all'utenza, di mezzi con parti mobili (esempio: ragni, scale mobili, etc.).
4. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura dell'area ed esposti presso le strutture e nel calendario servizi. Le diverse tipologie di utenze, domestiche e non domestiche, hanno giorni stabiliti nei quali accedere alle strutture. Non avverrà mai miscelazione fra le diverse tipologie. Sono esclusi i mezzi in forza dei comuni COINGER.
5. Il conferimento attualmente è gratuito per tutti i soggetti autorizzati.
6. Particolari fattispecie: mezzi a noleggio o non di proprietà o anomali.  
L'accesso alle strutture consortili per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con attenta verifica del rispetto dei quantitativi e della provenienza dei rifiuti, avverrà con le seguenti modalità:
  - A. per le utenze domestiche:
    - I. con mezzo di proprietà, intestato ad un codice fiscale. Qualora il mezzo sia un autocarro, occorrerà rilasciare dichiarazione relativa al possesso di tale veicolo;
    - II. con mezzi di proprietà di utenze non domestiche nel caso in cui il conferimento avvenga dal titolare o legale rappresentante o da persona legata da rapporto di lavoro anche interinale dell'impresa proprietaria del mezzo, previa compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
    - III. con mezzo di aziende operanti nel settore del noleggio a seguito di comprovata sottoscrizione di contratto di noleggio;
  - B. per le utenze non domestiche:
    - I. con mezzo di proprietà provvisto di autorizzazione al trasporto rifiuti e con formulario di identificazione del rifiuto come previsto dalla normativa di settore vigente, D.L. vo 152/2006 artt. 193 e 212.
7. In ultima analisi, l'utenza non domestica ha l'obbligo di trasporto dei rifiuti speciali o assimilati con mezzo adeguatamente autorizzato alla fattispecie. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Albo nazionale gestori ambientali ed il soggetto che riceve i rifiuti deve verificarne la validità.

### Art. 33 - Come conferire i rifiuti

1. Gli utenti o chiunque accede alle strutture consortili è tenuto a:

- a. rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
  - b. mostrare e far registrare la propria tessera magnetica, nonché l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del servizio;
  - c. effettuare preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti da conferire;
  - d. inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni;
  - e. ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne il successivo riciclaggio;
  - f. raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;
  - g. trattenersi nell'area **solo** per il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
  - h. se l'utente utilizza un autoveicolo deve rispettare il limite di velocità indicato in loco e non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area;
  - i. i rifiuti conferiti dagli utenti non devono in alcun caso essere depositati a terra, salvo differenti disposizioni impartite da COINGER;
  - j. munirsi di idonei guanti per la movimentazione dei loro rifiuti.
2. Gli operatori del servizio:
- a. richiedono all'ingresso la tessera, registrando tramite il sistema di registrazione fornito da COINGER, l'accesso alla struttura;
  - b. domandano agli utenti in ingresso quali siano i materiali trasportati in modo da guidare l'utenza affinché conferisca negli appositi contenitori, divisi per tipologia ed effettua anche un primo controllo sulla conformità dei rifiuti;
  - c. hanno l'obbligo di accettare solo ed esclusivamente i rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti direttamente dalle utenze appartenenti al bacino COINGER nel rispetto delle tipologie e delle modalità di conferimento come espresse negli allegati tecnici e regolamento tipo e, qualora più limitativo, delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi preposti (Regione – Provincia – Comune - ASL). Vedere per tipologia e quantità ALLEGATO B;
  - d. hanno l'obbligo di mantenere in stato di decoro la piattaforma evitando ammassi di rifiuto sul suolo o in prossimità dei cassoni, lasciando pulita l'area in cui vengono effettuate le operazioni di carico e scarico;
  - e. hanno l'obbligo di riservare l'accesso ai rappresentanti del Consorzio ed ai funzionari degli organi preposti al servizio nell'esercizio di funzioni di controllo, monitoraggio e verifiche dello stato di gestione;
  - f. sono obbligati al rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti nonché all'apertura e chiusura dei cancelli delle piattaforme/aree di conferimento;
  - g. utilizzano il registro della piattaforma per segnalare giornalmente avvenimenti eccezionali o anomalie riscontrate alla struttura;
  - h. utilizzano il modello "modulo utilizzo badge" nel quale riporta giornalmente la piattaforma e l'orario in cui è utilizzato il lettore di tessere magnetiche in dotazione;
  - i. hanno l'obbligo di comunicare immediatamente per iscritto ogni e qualsiasi inconveniente connesso al servizio;
  - j. nel caso di atti dolosi, entro 12 ore dalla normale apertura dell'impianto, devono segnalare a COINGER l'accaduto altrimenti i danni si considereranno come effettuati dalla concessionaria;
  - k. provvedono alla pulizia dei rifiuti rinvenuti all'esterno della recinzione delle piattaforme rifiuti e/o aree conferimento rifiuti fino a tre mc. nei normali orari di apertura al pubblico;
  - l. non possono utilizzare le aree e le attrezzature per fini diversi da quelli stabiliti;
  - m. sono inoltre responsabili:
    - I. del deterioramento delle strutture a causa di comportamenti negligenti;
    - II. per danni causati alle strutture dell'appaltatore da utenti a causa di omessa o negligente vigilanza;
    - III. per quanto di competenza, del buon funzionamento e dei sistemi di registrazione degli accessi e dei conferimenti;
3. Tutti i conferimenti debbono essere eseguiti previa conferma verbale da parte degli operatori del servizio presenti.
4. I rifiuti conferiti, previo esame visivo degli operatori, dovranno essere conferiti per flussi omogenei e distinti negli appositi contenitori presenti nella piattaforma, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi a quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

**Art. 34 - Tipologie di rifiuti conferibili**

Si elencano di seguito i macro raggruppamenti di rifiuti che possono essere conferiti presso i centri di raccolta di cui all'ALLEGATO C:

GRUPPO 1	
- Rifiuti ingombranti:	elementi di arredo, moquette, tappeti, oggetti in plastica, rivestimenti, lenoleum.
- Vetro e alluminio:	bottiglie, bicchieri, lastre, specchi (solo se presente container), lattine di alluminio
- Carta e tetra pak	carta, cartoni e riviste, contenitori in tetra pak
- Plastica:	contenitori per alimenti e non in plastica, polistirolo da imballaggi
- Scaarti vegetali:	erba, ramaglie, potature e legno non trattato
- Ferro:	latte vuote non contaminate da rifiuti tossico-nocivo ecc.)
GRUPPO 2	
- Legno:	scarti di mobili, serramenti, pallets, casse.
GRUPPO 3	
- Toner	
- Oli vegetali	
- Oli minerali	
- Accumulatori al piombo	
- Pile esauste	
- Contenitori etichettati T e/o F	contenitori con residui di vernici e solventi
- Rifiuti elettrici ed elettronici come	
R1 - freddo e clima:	scaldabagni elettrici
R2 - grandi bianchi:	lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento
R3 - TV e monitor:	apparecchi televisivi, monitor
R4 - piccoli elettrodomestici:	aspirapolvere, lucidatrici, ferri da stiro, frullatori, asciugacapelli, rasoi elettrici, ventilatori elettrici, personal computer (esclusi monitor), computer portatili, stampanti, copiatrici, fax, telex, telefoni, cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, utensili elettrici
R5 - sorgenti luminose:	tubi e sorgenti luminose fluorescenti, a scarica ad alta densità, ad alogenuri metallici, a vapori di sodio, ad alta e bassa pressione
Inerti:	macerie prodotte in seguito a piccoli lavori domestici di muratura eseguiti in proprio

Data la complessità e le diverse casistiche dei conferitori, l'elenco di cui sopra è da ritenersi non esaustivo ma solo indicativo.

**TITOLO V – DIVIETI**

**Art. 35 - Divieti**

E' severamente vietato:

- conferire presso le strutture consortili rifiuti organici o rifiuti solidi urbani per i quali esiste il servizio di raccolta domiciliare fatto salvo possibilità diverse come indicato all'art. 34;
- conferire qualunque tipo di rifiuto che non appartiene alle categorie specificate o in quantità non conformi all'ALLEGATO B del presente regolamento;
- conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione delle strutture;
- posizionare manifesti o locandine all'interno o esterno delle strutture se non dietro specifica autorizzazione di COINGER;
- l'asporto, da parte degli utenti o degli operatori della concessionaria, dei materiali una volta conferiti nei cassoni;
- l'asporto dei materiali finalizzato alla vendita degli stessi, al di fuori dei canali istituzionali e regolamentati dalla legge;
- fumare ed accendere fuochi presso le strutture consortili;
- conferire rifiuti speciali non assimilati;
- il conferimento di rifiuti prodotti fuori dal territorio consortile.

**Art. 36 - Controlli**

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.L.vo n. 152/2006.
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.
5. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
  - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
  - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
  - per decisione del personale consortile;
  - su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale delle Guardie Ecologiche Provinciali e delle Forze dell'Ordine.
6. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.
7. COINGER potrà in qualunque momento decidere, in conformità alla normativa vigente:
  - di potenziare i sistemi vivivi presenti già in alcune strutture e di introdurne di nuovi ove non presenti, anche su tutto il territorio in accordo con il comune territorialmente competente;
  - di utilizzare altro mezzo per il controllo della struttura e del suo utilizzo, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 37 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni - sanzioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani approvati con delibera del Consiglio Comunale ed i regolamenti per il funzionamento dei centri di raccolta/piattaforme, se adottati.
2. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione da parte dei singoli Comuni, delle sanzioni previste e comminate, ex art. 7-bis del D.L.vo 267/2000.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
4. I giorni di passaggio e gli orari di apertura delle strutture sono indicativi. Ai fini del servizio fanno riferimento le indicazioni contenute nei rispettivi calendari annuali servizi.

ALLEGATO A - GIORNI DI PASSAGGIO

gruppo	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
<b>Alfa</b>	umido- differenziata- secco			umido-velro		
<b>Beta</b>		umido- differenziata- secco			umido-velro	
<b>Delta</b>			umido- differenziata- secco			umido-velro
<b>Omega</b>	umido-velro			umido- differenziata- secco		
<b>Gamma</b>		umido-velro			umido- differenziata- secco	
<b>Epsilon</b>			umido-velro			umido- differenziata- secco

Per differenziata si intende la carta o la plastica. La raccolta della carta si alterna settimanalmente alla raccolta delle plastica come da calendario

Comune	Gruppo
Albizzate	Epsilon
Azzate	Beta
Besnate	Delta
Bodio Lomnago	Alfa
Brunello	Beta
Buguggiate	Omega
Carnago	Omega
Casale Litta	Alfa
Castiglione Olona	Gamma
Castrozzo	Beta
Covaria con Premezzo	Gamma
Cozzago Brabbia	Alfa
Crosio della Valle	Delta
Daverio	Alfa
Galliate Lombardo	Alfa
Gazzada Schianno	Alfa
Inarzo	Alfa
Jerago con Orago	Epsilon
Lozza	Delta
Morazzone	Delta
Mornago	Delta
Oggiona con Santo Stefano	Gamma
Solbiate Arno	Omega
Vedano Olona	Alfa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO RSU

ALLEGATO B - QUANTITA' CONFERIBILE E RIFIUTI ASSIMILATI

cer	pericoloso=P	rifiuto	Assimilato	Quantità CONFERIBILE anno	Quantità esportabile "porta a porta"
080318	N/P	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
130205	P	Scarti di olio minerale per motori,ingra	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
150101	N/P	imballaggi in carta e cartone	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
150102	N/P	imballaggi in plastica	SI	qualsiasi quantità purché rispettino le indicazioni relative all'accordo anci-conai	max 2 mc - circa 16 sacchi
150103	N/P	imballaggi in legno	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
150107	N/P	imballaggi in vetro	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
160601	P	Batterie al piombo	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
170904	N/P	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	NO	max 0,5 mc/giorno -max 5 mc/anno	non presente
200101	N/P	carta e cartone	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
200108	N/P	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc
200110	N/P	abbigliamento	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200121	P	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
200123	P	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	NO	max 0,5 mc/anno purché non proveniente da lavorazione e attività non domestica	non presente
200125	N/P	oli e grassi commestibili	SI	max 0,5 mc/anno	non presente
200127	P	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	NO	max 0,04 mc/anno	non presente
200131	P	medicinali citotossici e citostatici	NO	max 0,01 mc/anno	non presente
200133	P	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	NO	max 0,02 mc/anno	non presente
200135	P	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	NO	max 0,2 mc/anno purché non proveniente da lavorazione o attività non domestica	non presente
200136	N/P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	NO	max 0,5 mc/anno purché non proveniente da lavorazione o attività non domestica	non presente
200138	N/P	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200140	N/P	metallo	SI	qualsiasi quantità purché non proveniente da lavorazione	non presente
200201	N/P	rifiuti biodegradabili	SI	max 1 mc/giorno	max 3 bidoni da 240 lt
200301	N/P	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	SI	max 1 mc/giorno, purché non proveniente da lavorazione	max 1 mc - circa 8 sacchi
200303	N/P	residui della pulizia stradale	NO		
200307	N/P	RIFIUTI INGOMBRANTI	SI	max 1 mc/giorno -max 5 mc/anno	max 2 mc - oltre è da concordare con
200399	N/P	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	NO	max 1 mc/giorno	non presente

Le condizioni generali per l'assimilazione sono quelle indicate all'art. 7 del presente regolamento

ALLEGATO C - STRUTTURE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO

ECOSTAZIONE	Gruppi di rifiuti			LUNEDì	MARTEDì	MERCOLEDì	GIOVEDì	VENERDì	SABATO	DOMENICA
ALBIZZATE Via Montello	1	2		08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	14.00 - 18.00	chiusa	09.00 - 12.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa
SOLBIATE ARNO Via Molinello	1	2	3	chiusa	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLODITTE)	08.00 - 11.45	09.00 - 11.45
CARNAGO Via Roma	1	2		11.00 - 18.00	09.00 - 12.00	14.00 - 18.00	chiusa	14.00 - 18.00	09.00 - 12.00	9.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese
OGGIONA S. STEFANO Via Bonacalza	1	2	3	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	chiusa	08.00 - 12.00 (SOLODITTE)	14.00 - 17.45	8.00 - 11.45 1ª e 3ª del mese
CASTIGLIONE OLONA Via Boccaccio	1	2	3	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLODITTE)	08.00 - 11.45 14.00 - 17.45	09.00 - 11.45
MORAZZONE Via Caronaccio	1	2		09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00		08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa
BRUNELLO Via Chiesa ad Erbamolle	1	2	3	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLODITTE)	08.00 - 11.45 14.00 - 17.45	09.00 - 11.45
CROSIO DELLA VALLE Via Caregò	1			08.00 - 12.00	chiusa	14.00 - 18.00	chiusa	08.00 - 12.00	9.00 - 12.00 1ª e 3ª del mese	9.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese
CASALE LITTA Via Tordera Inferiore	1			chiusa	14.00 - 18.00	9.00 - 12.00	chiusa	chiusa	8.00 - 12.00 2ª e 4ª del mese	9.00 - 12.00 1ª e 3ª del mese
BODIO LOMNAGO Via Galvani	1	2	3	08.00 - 12.00	09.00 - 12.00 14.00 - 18.00	chiusa	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00	08.00 - 12.00 (SOLODITTE)	08.00 - 11.45 14.00 - 17.45	08.00 - 11.45

Allegato Deliberazione

**ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche**  
 Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>CAT</b>	<b>descrizione categoria</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico,fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club